

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

Direttore Responsabile - Fondatore: Pier Felice degli Uberti

Direzione:

Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi

Redazione:

Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna Bo, tel. ++39.051.236717 - fax ++39.051.271124

iagifaig@gmail.com

Amministrazione:

Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato Al

ANNO XX

**NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
MILANO**

NUMERO 111



“I FIGLI SO FIGLI, SO TUTTI PIEZZE ‘E CORE”*

Finalmente nella Repubblica Italiana è cambiata una norma che discriminava i figli solo basandosi sul fatto che fossero nati all’interno del matrimonio o fuori di esso¹, di fatto condannando chi non aveva colpa. Finalmente parlando di genealogia potrò smettere di ripetere che i figli

* Fu proprio il senatore a vita Eduardo De Filippo (1900-1984), un figlio naturale non riconosciuto, a scrivere nel 1946 questa battuta per la protagonista, la “sorella” Titina nella commedia *Filumena Marturano*. Il padre naturale degli attori era Eduardo Scarpetta che non potè riconoscere i figli naturali Titina, Peppino ed Eduardo, avuti da Luisa De Filippo, nipote della moglie, in quanto sposato dal 1876 con Rosa De Filippo.

¹ Infatti precedentemente il figlio generato da un uomo e una donna non legati da un matrimonio valido agli effetti civili era un *figlio naturale*. Il codice civile del 1942 (emanato, quindi, prima della Costituzione del 1948) determinava con le sue norme una situazione di vera inferiorità giuridica dei figli naturali, cioè nati fuori del matrimonio, sacrificandone i diritti a favore di familiari e persino a favore di parenti lontani. La Costituzione, invece, non solo garantisce ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, ma impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela compatibile con quella della famiglia legittima. La legge di riforma del Diritto di famiglia si è adeguata a queste direttive costituzionali e ha eliminato ogni discriminazione di ordine patrimoniale tra figli naturali e legittimi. Sono state mantenute solo alcune limitazioni per evitare che la tutela di alcuni interessi dei figli naturali possa creare gravi conflitti all’interno della famiglia legittima: per esempio, la famiglia legittima ha il diritto di rifiutare di convivere con il figlio naturale di uno dei coniugi. La situazione dei figli nati fuori del matrimonio si diversifica da quella dei figli legittimi anche per un altro aspetto: non hanno rapporti ‘giuridici’ con i parenti del loro genitore. Ciò significa, ad esempio, che non acquisiscono legalmente ‘zii’ o ‘cugini’. Tra figlio e genitore naturale nasce l’obbligo reciproco degli alimenti, in caso di bisogno dell’uno o dell’altro (art. 433 codice civile). Per tutte le questioni patrimoniali ed ereditarie, il figlio naturale riconosciuto è assolutamente nell’identica situazione del figlio legittimo (con l’unica differenza che non acquisisce nessun diritto nei confronti dei parenti del genitore, tranne che verso gli ascendenti diretti).

naturali² hanno dei genitori, ma non hanno nonni, zii e cugini e non sono neanche fratelli tra di loro seppur nati dagli stessi due genitori, perché l'unico vincolo genealogico che avevano in base alla vecchia legge era quello con il genitore³ che li aveva riconosciuti. Oggi in una società dove un bambino su quattro nasce da coppie non sposate, che è il doppio di dieci anni fa, è giusto che una norma anacronistica che aveva come fondamento il codice civile del 1865 sia stata modificata. La nuova legge si compone di sei articoli. Nel testo (vedi pp. 521-523) si legge che “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio sia adottivo”, e ancora: “Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento e il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente”. La legge riconosce ai figli naturali un vincolo con tutti i parenti e non solo con i genitori. Quindi, in caso di morte dei genitori il figlio può essere affidato ai nonni e non dato in adozione come accadeva fino ad oggi. Inoltre questa parificazione avrà conseguenze ai fini ereditari ed aggiungo genealogici. Da sottolineare che: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il minore (che ha compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento) ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano” ed in tutti gli articoli del codice le parole figli legittimi e figli naturali sono sostituite semplicemente dal termine figli.

² Certo qui non voglio addentrarmi sugli effetti di un ipotetico discorso di carattere nobiliare, fatto in un Paese dove i titoli nobiliari non sono riconosciuti e le leggi nobiliari del Regno d'Italia sono di fatto dichiarate incostituzionali con sentenza 8 luglio 1967 n.101 della Corte Costituzionale, anche se c'è ancora chi parla dei rr.dd. 7 giugno 1943 nn. 651-652 del 1943, dimenticando che se ci si basasse su quella legge che di fatto sarebbe congelata, i figli dei divorziati sarebbero da considerarsi adulterini e quindi incapaci di succedere nei diritti nobiliari dei genitori.

³ Era in vigore l'articolo 258 del codice civile che afferma: “Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate”.